

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
RUAH -SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRIGGIANO BA VIA BELLASORTE
47

Numero REA: BA - 408582

Codice fiscale: 05243340725

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-06-2013 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita una società cooperativa denominata: «Cooperativa Sociale RUAH - Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata». Essa può utilizzare la denominazione abbreviata di «Cooperativa Sociale Ruah».

La sede è fissata nel Comune di Triggiano.

Il Consiglio di amministrazione può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze ed uffici, anche in altre località, sia in Italia che all'estero.

Art. 2 - Durata

La durata della società è a tempo indeterminato.

TITOLO II

Disciplina di riferimento

Art. 3 - Normativa generale

Alla cooperativa si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Titolo VI del codice civile nonché, in quanto compatibili, quelle previste dal Titolo V del codice medesimo, in materia di società a responsabilità limitata.

Art. 4 - Normativa speciale

Alla cooperativa si applicano tutte le leggi speciali in materia, in particolare, le disposizioni previste dalla legge

381 dell'08 novembre 1991 riguardante la disciplina delle Cooperative sociali.

Art. 5 - Regime mutualistico

La cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 e seguenti del codice civile.

TITOLO III

Scopo - Oggetto - Esercizio dell'attività

Art. 6 - Scopo sociale

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Principi che si identificano nella mutualità, la solidarietà, e giusta distribuzione dei guadagni, priorità dell'uomo sul denaro, democraticità interna ed esterna all'organizzazione. Per far ciò, la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro, attività finalizzate all'inserimento sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Cooperativa, si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio sanitari, culturali ed educativi di cui al successivo articolo 7. e di svolgere la propria attività ai sensi della lettera

"A" dell'art.1 della Legge 381/91 con particolare attenzione agli anziani, minori e alle persone portatrici di handicap, anche mediante regime di convenzione con amministrazioni statali, enti pubblici e privati.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.

Per tale motivo la cooperativa potrà aderire a una delle organizzazioni riconosciute di rappresentanza assistenza e tutela, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale e alle sue articolazioni di categoria o di settore.

Potrà dare altresì adesione ad altri organismi associativi, economici o sindacali che si propongono iniziative carattere mutualistico, cooperativistico e solidaristico.

Art. 7 - Oggetto sociale

La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto:

- Servizi e prestazioni infermieristiche presso strutture sanitarie, riabilitative ed assistenziali pubbliche, private o attivate direttamente (in particolare attività di fisioterapia, podologia, tecnica audiometrica);
- Gestione di centri sociali, ambulatori e poliambulatori, centri terapeutici-riabilitativi territoriali con annessi servizi all'utenza;
- Gestione di attività e servizi di riabilitazione;

- Gestione di centri e servizi per la riabilitazione e rieducazione equestre per disabili;
- Gestione di servizi di protezione ambientale e civile a cavallo;
- Gestione di progetti relativi alla fattoria didattica;
- Gestione di spazi acqua per la riabilitazione, la rieducazione e percorsi di acquaticità per disabili, attività idromotoria, attività di insegnamento e pratica del nuoto;
- Gestione di attività di pet therapy, onoterapia e delfinoterapia;
- Gestione di attività di riabilitazione cognitiva per presentare le funzioni cognitive residue;
- Gestione di progetti socio-sanitari-educativi quali: clown-terapia, teatro-terapia, arte-terapia, fito-terapia, ergo-terapia, musicoterapia, danzaterapia;
- Organizzazione e gestione di prestazioni presso ospedali, istituti (psichiatrici, geriatrici, di pena), presidi di base;
- Servizi di consulenza psicologica, pedagogica, sociologica, neuropsichiatrica, psichiatrica, neurologica, fisiatrice, logopedica, fisioterapia;
- Gestione di strutture per minori: comunità familiare, comunità educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio, gruppo appartamento, centro socio educativo diurno, asilo nido;
- Gestione di strutture per disabili: comunità alloggio,

gruppo appartamento, comunità socio-riabilitativa, residenza protetta, centro diurno socio-educativo;

- Gestione di strutture e servizi di assistenza ai tossicodipendenti, alcolisti, malati di A.I.D.S., malati terminali, anche attraverso centri di ascolto, centri di prima accoglienza, unità di strada, comunità terapeutiche;

- Gestione di strutture per anziani: comunità alloggio, gruppo appartamento, casa alloggio, casa di riposo, residenza protetta, centro diurno;

- Gestione di strutture per persone con problematiche psicosociali: comunità alloggio per persone con disturbi mentali, gruppo appartamento per persone con disturbi mentali, comunità alloggio per ex tossicodipendenti, gruppo appartamento per ex tossicodipendenti;

- Gestione di strutture per adulti con problematiche sociali: comunità alloggio per gestanti e madri con figli a carico, gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico, alloggio sociale per adulti in difficoltà, centro di pronta accoglienza per adulti, centro di accoglienza per detenuti ed ex detenuti, casa rifugio per donne vittime di violenza, casa rifugio per donne vittime di sfruttamento sessuale;

- Gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno o di centri di servizi senza residenzialità o di comunità terapeutiche e/o assistenza nei medesimi;

- Gestione di strutture di ospitalità per soggetti non auto-

sufficienti o parzialmente auto-sufficienti e/o assistenza nelle medesime;

- Gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di animazione con finalità educative e di socializzazione, servizi di assistenza e integrazione sociale a favore di minori e adulti con disabilità e non;

- Servizio di Home Maker;

- Organizzazione di vacanze, soggiorni sociali assistiti, campi e vacanze estive ed invernali per minori e adulti disabili e non, organizzazione di iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale, con la possibilità di istituire apposite strutture di ricezione, di ristoro e di ristorazione, il tutto anche per conto di Enti pubblici e/o di privati;

- Assistenza in servizi tutelari;

- Servizio di assistenza domiciliare e servizio di assistenza domiciliare integrata;

- Gestione di scuole materne, scuole private in genere, servizio di doposcuola;

- Assistenza ed ogni altra forma di intervento socio-educativo in direzione di disadattati psicosociali, in un'ottica di prevenzione per minori ed adulti disabili e non;

- Appoggio educativo a minori, giovani e adulti detenuti o con provvedimento giudiziario;

- Gestione di servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi di contrasto della povertà e della devianza, servizi educativi per il tempo libero, servizio di educativa territoriale;
- Gestione di laboratori per l'autonomia di persone disabili;
- Trasporto e accompagnamento di minori disabili e a rischio di devianza;
- Trasporto e accompagnamento assistito di persone disabili;
- Trasporto e accompagnamento assistito di persone anziane;
- Gestione di servizi di segretariato sociale, servizi di pronto intervento sociale, servizio sociale professionale, consultori familiari, centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto;
- Gestione di affido familiare ai sensi delle Leggi 104/92 e 162/98;
- Servizio di telefonia sociale, telesoccorso e tele-assistenza;
- Gestione di servizi per l'integrazione scolastica dei disabili;
- Gestione di servizio affido minori, servizio affido adulti, servizio affido anziani, servizio di sostegno alla famiglia e alla genitorialità;
- Gestione e controllo di interventi per l'adozione a favore di minori, adozioni internazionali;
- Gestione di sportelli informativi a favore di minori, di

giovani (informagiovani), portatori di handicap (informahan-
dicap), anziani, detenuti ed ex detenuti, lavoratori precari
e persone in cerca di occupazione, informa città, informa
concorsi.

- Gestione di corsi di informazione, formazione e consulenza
sulla disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado;

- Gestione di centri territoriali di alfabetizzazione per a-
dulti ed extracomunitari;

- Attività di supervisione, coordinamento e gestione di pro-
getti per servizi socio assistenziali educativi;

- Animazione socio-culturale per la gestione del tempo libero
attraverso l'organizzazione di parchi giochi, ludoteche, bi-
blioteche, ecc.;

- Gestione di servizio di ludoteca, di servizio tutor, bi-
blioteca, di parchi, centri di aggregazione giovanile, di be-
ni confiscati ai sensi della legge 109/96;

- Gestione di laboratori di falegnameria e di restauro di
prodotti in legno; di strutture per l'allevamento di animali,
per la agricoltura, il giardinaggio, la floricoltura, la or-
tocoltura anche biologica, la elicicoltura e la apicoltura,
nonchè per la produzione di cortometraggi e per la attività
di cinematografia, il tutto per favorire l'autonomia di per-
sone disabili;

- Costruzione, ammodernamento e riattivazione di attrezzature
e strutture, anche immobiliari, destinate alla erogazione di

servizi per le persone svantaggiate in condizioni gravi;

- Gestione di impianti per favorire la pratica dello sport, della danza e del ballo a fini di prevenzione e di terapia delle patologie psico-fisiche, di terapia del benessere e di educazione alla disciplina ed all'autodisciplina;
- Gestioni di servizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima elencato.

Essa potrà compiere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonché compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge.

Inoltre, con delibera del consiglio di amministrazione, potrà assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa è inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La società potrà svolgere per le società partecipate e consociate servizio tecnico-amministrativo e di coordinamento,

servizi promozionali e di marketing e attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritti alla restituzione delle somme versate , e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

Potrà, infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.

Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

Art. 8 - Esercizio dell'attività

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvarrà, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci; comunque, potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori e la cooperativa troveranno fonte nel regolamento di cui all'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n.142.

TITOLO IV

Soci

Art. 9 - Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano già maturato o che intendano maturare esperienza lavorativa e professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Soci prestatori e cooperatori;
- b) Soci fruitori;
- c) Soci volontari;
- d) Soci sovventori.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

a) Sono soci prestatori e cooperatori coloro che prestano la propria attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità.

I soci cooperatori:

- Concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- Partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- Mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa.

b) Sono soci fruitori coloro che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla Co-

perativa;

c) Sono soci volontari coloro che prestano attività di lavoro a titolo di volontariato, nel limite del 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci, spontaneamente e non, in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà.

d) Sono soci sovventori coloro che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale attraverso la sottoscrizione ed il versamento di quote di capitale sociale. La loro ammissione è limitata ad un massimo di un terzo di voti spettanti a tutti i soci.

Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

È, inoltre, fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulte-

riore rapporto.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 10 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere almeno i seguenti dati ed elementi:

- a) se persona fisica: il cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale esperienza professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento;
- c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere inferiore al limite minimo né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali);

e) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui al presente statuto;

f) la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto.

I soci diversi dalle persone fisiche, inoltre devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentare nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Art. 11 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 9 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro 60 giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo deve motivare entro 60 giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella

dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 12 - Diritti e obblighi dei soci.

I soci hanno diritto di:

- a) partecipare alle deliberazioni dell'Assemblea ed alla elezione delle cariche sociali;
- b) usufruire dei servizi e dei vantaggi offerti dalla Cooperativa nei modi e nei limiti fissati dagli eventuali regolamenti e dalle deliberazioni degli organi sociali;
- c) prendere visione del bilancio annuale e presentare agli organi sociali eventuali osservazioni od appunti riferentisi alla gestione sociale;
- d) ricevere dall'Organo amministrativo notizie sugli affari sociali e consultare con le modalità previste dalla legge i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati a versare con le modalità e i termini che verranno indicati dall'organo amministrativo:

- le quote sociali sottoscritte;
- l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- l'eventuale tassa di ammissione deliberata dall'organo am-

ministrativo a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

Essi inoltre sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci infine, si obbligano ad osservare le disposizioni dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 13 - Categoria speciale per i nuovi soci cooperatori.

I nuovi soci cooperatori possono essere ammessi, a giudizio insindacabile dell'organo amministrativo, tenuto conto del quanto indicato nella domanda di ammissione, nella speciale categoria dei soci di cui al 3° comma dell'art. 2527 del codice civile.

Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse alla loro formazione professionale, ovvero, al loro inserimento nell'impresa.

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:

- coloro che devono completare o integrare la loro formazione

professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

- coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di 5 anni;

- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

- il numero delle quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al trenta per cento (30%) di quello previsto per i soci ordinari e comunque per almeno una quota.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 26 anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento

del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale non ha diritto di partecipare alle assemblee, ad esclusione di quelle convocate esclusivamente per l'approvazione del bilancio d'esercizio nella quale può esercitare il proprio voto e soltanto per tale oggetto. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile nè possono impugnare le delibere annullabili.

I soci speciali devono adempiere necessariamente il programma di formazione professionale e svolgere le attività a cui è stato indirizzato nonché rispettare lo statuto e i regolamenti interni.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 15 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli

abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 11. In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 15.

Art. 14 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo e che non sia stato ricollocato in un altro rapporto di lavoro entro sei mesi.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione per verificare la ricorrenza o meno dei motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Se i presupposti del recesso non sussistono, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio.

Il socio, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione è pronunciata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non risulti avere o abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
- b) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 9 senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
- d) che venga condannato a pene restrittive della libertà personale per reati infamanti;
- e) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente a-

dottate dagli organi sociali e che per un anno consecutivo cessi di partecipare alle attività sociali e, formalmente invitato continui in tal modo a non partecipare all'attività sociale;

f) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;

g) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi alla cooperativa;

h) che danneggi in qualunque modo materialmente e moralmente la società o fomenti dissidi o disordini in seno alla stessa;

i) che non occasionalmente si presenti al lavoro in ritardo o in stato di ubriachezza;

l) che preposto a mansioni di vigilanza, trascuri di fare osservare le norme e ometta di segnalare le trasgressioni al Consiglio;

m) che senza prove fondate diffami l'operato dei soci, dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e di quanti collaborino al buon funzionamento della cooperativa.

Oltre che nei casi di cui sopra, l'esclusione può essere deliberata nei confronti del socio lavoratore che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro o che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione davanti al collegio arbitrale.

Art. 16 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salva diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio cooperatore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di scambio mutualistico.

In caso di recesso, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà alla data di delibera dell'organo amministrativo con cui si constatano i legittimi motivi del recesso.

In caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di scambio mutualistico, si risolverà a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Art. 17 - Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota, del sovrapprezzo, o dal pagamento della

prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il rimborso del capitale sociale effettivamente versato deve essere fatto entro il termine massimo di 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio può avvenire in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione della quota si siano verificati.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 18 - Morte del socio

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento

di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Qualora gli eredi non possano subentrare per carenza dei requisiti o non intendano esercitare il diritto di subingresso, conseguono il diritto al rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

In mancanza di tale domanda, le somme spettanti agli eredi o ai legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 19 - (Conferimento e quote dei soci sovventori).

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Tali conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge.

I versamenti delle quote sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro dovranno essere effettuati nei termini da stabilirsi dall'Organo amministrativo.

Le quote sono emesse su richiesta del Socio altrimenti la qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci.

Art. 20 - (Alienazione delle quote dei soci sovventori).

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea che ne delibera l'emissione, le quote dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Esse devono essere comunque offerte in prelazione alla società ed agli altri soci della medesima. La società può acquistare o rimborsare le quote dei propri soci sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Il valore di rimborso o di acquisto delle quote non può eccedere il valore nominale delle medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale derivante dalle quote di utili di esercizio a ciò destinate.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio gli Amministratori provvederanno ad indicarne un altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 21 - (Deliberazione di emissione)

L'Assemblea stabilisce:

- a) l'importo complessivo delle quote sottoscrivibili dai soci sovventori;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) gli eventuali privilegi attribuiti alle quote;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano soci cooperatori, spetta un voto.

I soci sovventori persona giuridica nella domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, indicano la persona fisica delegata alla partecipazione all'assemblea.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba

procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

Art. 22 - (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea a norma del precedente articolo.

TITOLO VI

Strumenti finanziari

Art. 23 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni attuative.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

Titolo VII

Patrimonio sociale, ristorni,

bilancio e riparto degli utili

Art. 24 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei Fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria indivisibile;

5) dalla eventuale riserva per l'acquisto delle proprie quote cedute dai soci sovventori;

6) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sociali sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Se per effetto delle perdite il capitale viene completamente eroso, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo.

La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

Art. 25 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio in base ai principi e alle disposizioni di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile.

Gli amministratori documentano in nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del codice civile.

Il bilancio è accompagnato dalla relazione sulla gestione nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari

esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. Le ragioni della dilazione dovranno risultare nella relazione sulla gestione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Allo stesso modo la suddetta delibera assembleare può operare la ratifica dello stanziamento dei ristorni già previsto dagli amministratori.

Art. 27 - Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo

sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristoro, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 26;

d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da distribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo;

e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

f) quanto residua alla riserva straordinaria.

g) alla eventuale riserva per l'acquisto delle azioni proprie cedute dai soci sovventori;

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 28 - Trasferimento delle quote sociali

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né possono essere cedute, nemmeno ad altri soci, con effetto verso la società.

Resta salva la facoltà al socio di recedere con preavviso di tre mesi e non prima di due anni dall'ingresso del socio in cooperativa.

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

TITOLO VIII

Organi sociali

Art. 29 - Sistema di amministrazione e organi sociali

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione; conseguentemente gli organi sociali sono:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;

c) il collegio dei sindaci se nominato;

Sezione I - Assemblea

Art. 30 - Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima; l'avviso deve essere recapitato ai soci almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci, per lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).

L'assemblea è tenuta, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purché nell'ambito della stessa provincia della sede.

In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci effettivi se nominati sono presenti o informati della riunione;

In tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione

delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, entro termini più lunghi (comunque non superiori a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio) così come previsto nell'art. 25 del presente statuto.

Essa è chiamata a riunirsi, inoltre, ogni qual volta sia ritenuto necessario dall'organo amministrativo o ne sia fatta richiesta per iscritto, contenente l'indicazione delle materie da trattare, da tanti soci che esprimano almeno un terzo dei voti spettanti ai soci cooperatori.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.

Per le decisioni che riguardano:

- le modifiche all'atto costitutivo e allo statuto sociale;
- le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; la deliberazione dell'assemblea deve essere as-

sunta alla presenza di un notaio.

Art. 31 - Decisioni dei soci riuniti in assemblea

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo nonché il compenso;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore;
4. la modificazione dello statuto e l'approvazione dei regolamenti interni;
5. le deliberazioni relative all'emissione delle quote dei soci sovventori;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere 1), 2), 3) possono essere adottate mediante consultazione scritta o

sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui all'articolo successivo.

In ogni caso con riferimento alle materie indicate alle precedenti lettere 4) 5) 6) ed 7), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 33.

Art. 32 - (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto)

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire in forma libera ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal

quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, e può esprimere un solo voto, se socio cooperatore, o i voti previsti dall'art. 21, se socio sovventore.

Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro del-

le decisioni dei soci.

Art. 33 - Costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, l'assemblea convocata per lo scioglimento e la liquidazione della società e le modifiche allo statuto della società e per la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 34 - Diritto di voto e rappresentanza in assemblea

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali sottoscritte, fermi rimanendo i limiti al diritto di voto previsti per i soci iscritti nella categoria speciale dall'art. 13 del presente statuto.

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il numero delle quote sociali possedute; lo stesso principio vale sia per i soci persone giuridiche che per il soci sovventori; per i soci iscritti nella categoria speciale si rinvia all'art. 13 del presente statuto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 deleghe.

Art. 35 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico e, in sua assenza, dal vice-presidente del consiglio di amministrazione o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti presenti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

SEZIONE II - Organo amministrativo

Art. 36 - Amministratori

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione sempre entro il limite previsto dallo stesso articolo. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

Sotto la sua personale responsabilità, nei casi di necessità, il Presidente potrà procedere al compimento di atti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale dovrà darne comunicazione per ratifica nella prima udienza da convocarsi d'urgenza. Nell'assenza od impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 37 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono

essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale, se nominato, nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con decisione approvata dal collegio sindacale se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori soci cooperative nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Art. 38 - Rappresentanza legale

La firma sociale e la rappresentanza legale della società sono affidate anche in giudizio all'amministratore unico.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consi-

glio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

SEZIONE III

Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 39 - Collegio sindacale

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori no-

tizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile.

L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

TITOLO IX

Scioglimento e altre disposizioni

Art. 40 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione. L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le modalità e le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 41 - Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione del patrimonio sociale residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 42 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie indicate negli artt. 34 (ivi comprese quelle indicate al comma quarto) del D.Lgs. n. 5/2003, ed anche le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, devono essere devolute ad un Collegio Arbitrale composto di 3 (tre) membri.

La nomina del Collegio Arbitrale è richiesta al Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui la società ha la sede legale al momento del verificarsi del fatto controverso.

La richiesta di nomina del Collegio Arbitrale deve essere fatta, a cura di qualunque parte interessata, nel termine previsto dalla legge per l'esercizio dell'azione relativa.

Tutto il procedimento arbitrale deve essere regolato dalle disposizioni di cui agli artt. 34, 35 e 36 del citato D.Lgs. n. 5/2003, con la precisazione che devono comunque intendersi espressamente conferiti alle parti contendenti ed al Collegio Arbitrale tutti i poteri e tutte le facoltà previsti dalle norme sopra richiamate.

Al Collegio Arbitrale è dovuto, dalla parte da esso Collegio indicata, il rimborso delle spese sostenute ed un compenso, del quale esso stesso Collegio determinerà l'entità.

Art. 43 - Disposizioni finali

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, e contenute nel presente statuto sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.